

Credito imposta sanificazione 2021: termini per la compensazione

Il credito d'imposta riconosciuto sulle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e di acquisto Dpi, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19, sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 ai sensi dell'articolo 32, comma 3, Dl. 73/2021 (c.d. Decreto Sostegni-bis) è fruibile mediante le seguenti modalità:

- nella dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta di sostenimento delle spese (per la generalità delle imprese il modello Redditi 2022 periodo 2021);
- in compensazione F24, a partire dal primo giorno lavorativo successivo a quello di pubblicazione del provvedimento dell'Agenzia delle entrate** che stabilisce la percentuale massima di fruizione del credito.

Col provvedimento Prot. n. 309145/2021 del 10.11.2021 il Direttore dell'Agenzia delle entrate ha disposto in misura pari al 100% la percentuale di fruizione del credito sanificazione, con la conseguenza, per i soggetti che hanno inviato valida comunicazione all'AdE entro il 04.11.2021, di poter beneficiare dell'agevolazione in misura piena, pari al 30% delle spese ammissibili sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 entro il limite di credito di euro 60.000.

L'ammontare complessivo dei crediti d'imposta risultante dalle comunicazioni validamente presentate nei termini, in assenza di rinuncia, è risultato infatti pari a 83.076.075 euro, importo ben inferiore al limite di spesa previsto dalla norma istitutiva in 200 milioni di euro.

Ciascun beneficiario può dunque verificare l'importo del credito sanificazione 2021 a lui spettante consultando il

proprio cassetto fiscale, accessibile dall'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.

In base alle regole di fruizione dettate dal **provvedimento del Direttore dell'AdE n. 191910/2021 del 15.07.2021** il credito d'imposta può dunque essere **utilizzato in compensazione, anche in unica soluzione, a partire dall'11.11.2021**, primo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento del 10.11.2021 con cui è stata disposta la misura percentuale di fruizione.

All'uopo, con la **risoluzione AdE 64/E/2021**, è stato istituito **l'apposito codice tributo "6951"** denominato *"Credito d'imposta sanificazione e acquisto dispositivi di protezione – articolo 32 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73"*.

Il documento di prassi detta **le regole di compilazione del modello di pagamento F24**, ai fini dell'utilizzo in compensazione del credito d'imposta:

- **il codice tributo "6951" è esposto nella sezione "Erario"**, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna **"importi a credito compensati"**, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna **"importi a debito versati"**;
- **il campo "anno di riferimento" del modello F24 deve sempre essere compilato col valore "2021"**, anno di sostenimento delle spese ammissibili.

Il modello F24 va presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici Entratel o Fisconline, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

Il credito d'imposta utilizzato in compensazione non può ovviamente eccedere l'importo disponibile, tenuto conto delle fruizioni già avvenute o in corso, **pena lo scarto del modello**.

Per espressa previsione normativa la compensazione del credito d'imposta sanificazione 2021 **non soggiace al rispetto dei**

limiti di compensazione di cui all'articolo 1, comma 53, L. 244/2007 e di cui all'articolo 34 L. 388/2000.

Il contributo in conto esercizio è inoltre fiscalmente irrilevante, non concorrendo né alla formazione del reddito ai fini Ires o Irpef né al valore della produzione ai fini Irap e non rilevando ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi di cui all'articolo 61 Tuir e delle spese e degli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi di cui all'articolo 109, comma 5, Tuir.

(MF/ms)